

I mercati restano fermi: “Dazi, energia e riarmo incognite per le pmi”

La Provincia di lunedì 24 marzo 2025, Luigi Sabadini e Andrea Beri commentano il periodo per il mondo imprenditoriale.

[10105_LaProvincia_Sabadini-scaled.jpg](#)

[Download](#)

[10109_LaProvincia_Beri-scaled.jpg](#)

[Download](#)

Confapi al Tavolo Automotive del Mimit su Piano Azione Europeo

Confapi ha partecipato al tavolo Automotive presieduto dal ministro Adolfo Urso svoltosi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove ha presentato una serie di valutazioni e proposte. Al centro del confronto il recente Piano d’Azione Industriale Automotive Europeo.

Il Piano d’Azione Industriale per il settore, secondo Confapi, rappresenta un primo passo verso una strategia comune, ma le misure proposte non rispondono in termini di efficacia e tempestività alle necessità delle PMI industriali della filiera.

Si ritiene quindi che la neutralità tecnologica sia un principio imprescindibile per la realizzazione di un piano industriale ambizioso e orientato al futuro. È inoltre fondamentale rivedere il metodo di calcolo delle emissioni e altresì necessario che il Piano d’azione industriale per il settore automotive incentivi anche la produzione di veicoli

alimentati da miscele di gas a basse emissioni di CO₂, come GNL e GPL, biocarburante e idrogeno. Confapi ha inoltre proposto che ogni incentivo economico destinato al settore debba prioritariamente sostenere la produzione europea, modulandosi in base alla percentuale di componentistica europea presente nei veicoli.

È altresì necessaria la creazione di un Fondo Europeo per la Sovranità dell'Automotive per finanziare investimenti strategici in batterie, semiconduttori e componentistica. Inoltre, si ritiene opportuna l'adozione di politiche commerciali che assicurino una concorrenza leale nei confronti dei produttori stranieri. Confapi ha poi espresso la necessità di introdurre un fondo automotive per la transizione giusta a supporto dell'indotto, finalizzata ad investimenti mirati alla riconversione industriale prevedendo anche misure per gli ammortizzatori sociali e per l'up-skilling e re-skilling dei lavoratori.

A livello nazionale Confapi valuta positivamente le risorse stanziate confermate oggi a supporto dell'automotive ed in particolare per l'innovazione per le imprese della filiera. Inoltre è favorevole all'arrivo di un nuovo Car maker che possa produrre nel nostro Paese.

Nel suo intervento, Corrado Alberto, Vice Presidente di Confapi, ha evidenziato tra l'altro la necessità di intervenire con urgenza per garantire liquidità alle PMI industriali della filiera dell'automotive e per finanziare questa transizione attraverso una moratoria sugli interessi degli investimenti già effettuati. Inoltre ha ribadito la necessità che le PMI industriali della componentistica siano messe nelle condizioni di arrivare al 2026 mantenendo i livelli occupazionali, ampliando le misure di sostegno della CIG per i prossimi due anni estendendo la sua durata massima a 104 settimane nel triennio, rispetto alle attuali 52 nel biennio.

Infine Confapi ha ribadito la necessità di intervenire in maniera incisiva e tempestiva per mitigare l'impatto dell'incremento del costo dell'energia che mina la competitività delle PMI industriali anche attraverso la valorizzazione delle eccellenze italiane nel nucleare.

Webinar: “Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”

Con la pubblicazione del decreto ministeriale riguardante le polizze catastrofali per le imprese, diventa obbligo per le aziende adempiere a questa novità.

Per fare chiarezza sull'argomento Confapi Lecco Sondrio organizza **domani, mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 14.30**, il webinar dal titolo **“Decreto polizze catastrofali: gli obblighi per le imprese”**.

Relatore del seminario online sarà **Filippo Sala di Axa Assicurazioni**.

Per partecipare è necessario iscriversi [CLICCANDO QUI](#)

Domani mattina verrà inviato il link per partecipare agli iscritti.

Alleghiamo locandina.

(MP/am)

[9977_Locandina_webinar_polizze_catastrofali.jpg](#)
[Download](#)

Servizio CAF 730/2025

Si rinnova anche per quest'anno il servizio di compilazione della dichiarazione dei redditi.

Confapi Lecco e Sondrio, in collaborazione con il centro di assistenza fiscale di Confartigianato Imprese Lecco, offre alle imprese associate la possibilità di usufruire di un servizio alternativo a quello proposto dai Caaaf sindacali per l'elaborazione del Modello 730 per effettuare la propria dichiarazione dei redditi.

Le aziende possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri dipendenti o collaboratori coordinati e continuativi tramite il nostro CAAF, senza alcuna responsabilità diretta per la liquidazione delle imposte, le disposizioni in materia di privacy, l'invio telematico delle dichiarazioni, la conservazione dei documenti originali.

Il nostro CAAF presta l'assistenza fiscale ai contribuenti ai sensi dell'articolo 34 Decreto Legislativo numero 241/97, rilasciando il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni e in tutta la relativa documentazione.

I dati forniti verranno utilizzati esclusivamente per l'effettuazione del servizio di assistenza fiscale, secondo la disciplina prevista dal GDPR 2016/679.

A partire dalla fine del mese di aprile 2025 l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione dei contribuenti, su piattaforma informatica, i dati in suo possesso relativi a redditi e alcune spese detraibili dell'anno precedente.

Si precisa che la scadenza ultima per la presentazione del modello 730 è il 30 settembre 2025.

I CAAF, per accedere al modello precompilato, devono essere in possesso di **specifica delega** da parte del contribuente che vuole avvalersi della loro assistenza.

Gli intermediari abilitati chiedono all'Agenzia delle Entrate di poter accedere al modello 730 dei contribuenti da cui hanno ricevuto la delega sopraindicata.

L'autorizzazione per accedere ai dati del 730/2025 consente di:

- assolvere all'adempimento evitando di doversi abilitare e

- trasmettere la dichiarazione mediante procedure informatiche;
- fruire della consulenza di professionisti che verificheranno la correttezza dei dati messi a disposizione, inserendo ulteriori spese detraibili o deducibili;
- ottenere copia della dichiarazione e della relativa ricevuta di presentazione, con il calcolo dell' irpef a debito o a rimborso;
- essere esentato da eventuali sanzioni per errori sulla dichiarazione dei quali risponderà il CAAF.

Il CAAF, oltre ai controlli sopra indicati ed eventuali integrazioni e correzioni, deve **apporre il visto di conformità sulle dichiarazioni** e conseguentemente si assume la responsabilità di ogni eventuale discordanza tra la documentazione prodotta e quanto in essa indicato.

Si invitano le aziende interessate a contattare l'Associazione per fissare gli appuntamenti per la consegna dei documenti.

Di seguito elenco di quanto necessario:

- Copia della carta d'identità in corso di validità (solo se nuova rispetto a quella del precedente anno)
- Certificazione Unica ed eventuale Attestazione dei compensi percepiti per prestazioni occasionali/progetti o altro;
- Documenti altri redditi;
- Documentazione relativa alle spese mediche;
- Assicurazione vita e/o infortuni, o eventuale previdenza integrativa;
- Certificazione che attesti eventuali interessi passivi su mutui e copia dell'atto notarile di mutuo;
- Spese di ristrutturazione complete di fatture relative ai lavori, bonifico ed eventuale pratica effettuata al comune/Enea;
- Altri contributi versati (versamenti volontari/ricongiunzioni/riscatti);
- Visure catastali aggiornate (solo se ci sono state variazioni rispetto al passato);
- Versamento dell'acconto e del saldo dell'IMU pagata nel 2024

In base a quanto sopra esposto, i costi 2025 del servizio svolto dal CaaF saranno i seguenti:

- | | |
|--|----------|
| ■ 730 singolo precompilato con delega
(20,49 + IVA) | €. 25,00 |
| ■ 730 congiunto precompilato con delega
(28,69 + IVA) | €. 35,00 |
| ■ 730 singolo (semplice) | €. |

58,00	(47,54 + IVA)	
▪ 730 singolo		
€. 75,00	(61,48 + IVA)	
▪ 730 congiunto (semplice)		€.
80,00	(65,57 + IVA)	
▪ 730 congiunto		
€.105,00	(86,07 + IVA)	

IMU: € 10,00 (8,20 + IVA)

Il servizio prevede la redazione del prospetto di calcolo e dei modelli F24 per il pagamento.

Per info e appuntamenti dalle 9.00 alle 12.30: Doretta Riva
 (0341.282822) 730@confapi.lecco.it doretta.riva@confapi.lecco.it

(MS/ms)

Fiere internazionali estere: bando Camera di Commercio di Como-Lecco 2025

A partire dall'8 aprile 2025 sarà attivo il nuovo bando promosso dalla Camera di Commercio di Como-Lecco, finalizzato a sostenere le imprese che parteciperanno a fiere internazionali all'estero nel 2025. Il bando prevede contributi a fondo perduto al 50% per un massimo di 5.000 euro.

Beneficiari:

- Micro, piccole e medie imprese (MPMI)
- Con sede legale o operativa nella circoscrizione territoriale di Como-Lecco
- Aziende che non abbiano usufruito del bando 2024

Contributo:

- A fondo perduto al 50%, fino a un massimo di 5.000 euro
- Investimento minimo richiesto: 3.000 euro

Spese ammissibili:

Le spese per la partecipazione a fiere internazionali nel 2025, comprese le seguenti:

- Noleggio e allestimento dell'area espositiva
- Iscrizione al catalogo ufficiale della fiera
- Servizio di trasporto del materiale da allestimento ed espositivo
- Servizi accessori (hostess, steward, interpretariato, sicurezza)
- Partecipazione ad iniziative promozionali e di marketing previste dal programma ufficiale della fiera

Sono ammesse anche le spese sostenute e quietanzate entro il 28 febbraio 2026, inclusi eventuali acconti versati all'ente fiera nel 2024.

Modalità di presentazione della domanda:

Le domande potranno essere presentate esclusivamente a partire dall'8 aprile 2025.

Valutazione delle domande:

La procedura di valutazione avverrà secondo l'ordine cronologico delle domande inviate, in modalità "click day".

[CLICCANDO QUI](#) è possibile scaricare il bando e il modulo di adesione.

Per maggiori info: 0341 286338, info@ufficioestero.it

(CP/am)

Emergenza strade: “Sistemare la super e l'attraversamento”

La Provincia del 23 marzo 2024, il presidente Enrico Vavassori parla del problema viabilità nel Lecchese.

[10102_LaProvincia_domenica23.jpg](#)
[Download](#)

Rendicontazione di sostenibilità: pacchetto europeo “omnibus” marzo 2025

Negli ultimi anni, l'Unione Europea ha introdotto diverse normative per promuovere la sostenibilità e la responsabilità ambientale delle imprese. Tuttavia, la complessità e l'onerosità di tali regolamentazioni hanno sollevato preoccupazioni tra le aziende, in particolare le piccole e medie imprese (PMI). Il Pacchetto Omnibus mira a rivedere e semplificare le principali normative in materia di sostenibilità aziendale con l'obiettivo principale di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese, mantenendo al contempo gli ambiziosi obiettivi del Green Deal europeo. Le principali novità riguardano:

1. restrizione del campo d'applicazione della CSRD

Gli obblighi di rendicontazione, ad oggi diretti alle imprese con più di 250 dipendenti, si applicherebbero solo alle grandi imprese con più di 1.000 dipendenti (fermo restando il limite

di fatturato superiore a 50 milioni di euro o l'attivo di bilancio superiore a 25 milioni di euro). Verrebbero, inoltre, escluse le PMI quotate.

1. slittamento di 2 anni dell'entrata in vigore degli obblighi di rendicontazione per

- grandi imprese che non sono enti di interesse pubblico e che hanno più di 500 dipendenti, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2026 con riferimento all'esercizio 2025 (c.d. wave 2);
- PMI quotate, ad oggi obbligate a presentare il bilancio di sostenibilità nel 2027 con riferimento all'esercizio 2026 (wave 3).

Tutte le altre novità di marzo 2025 si possono leggere sul sito dell'[osservatorio sulla sostenibilità](#).

(SN/am)

Rinnovo CCNL Unionmeccanica Confapi: nota del Presidente Luigi Sabadini

Trasmettiamo nota del Presidente di Unionmeccanica nazionale Luigi Sabadini in riferimento alla trattativa per il rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico Confapi.

“Dopo la presentazione della Piattaforma sindacale del 16 dicembre scorso, si è svolto lunedì scorso il terzo incontro, in sessione plenaria, per le trattative di rinnovo del C.C.N.L. metalmeccanico Confapi, scaduto il 31 dicembre 2024. Durante la sessione, la delegazione di Unionmeccanica ha esposto le proprie considerazioni anche sulla parte economica, garantendo la sostanziale continuità dell’assetto contrattuale

esistente, pur volendo coltivare, nella dinamica complessiva e generale dei costi contrattuali, una prospettiva di maggior certezza per le aziende del settore.

Altrettante aperture sono state espresse in materia di rafforzamento della bilateralità, flexible benefit ed elemento perequativo.

Sul piano normativo, aree di intervento e di possibili convergenze sono state individuate in tema di commissione per l'inquadramento professionale, attività formativa, sicurezza e mercato del lavoro, bilancio di sostenibilità e appalti.

Marcate distanze sono emerse rispetto ai nuovi modelli di orario di lavoro prospettati in piattaforma, che potrebbero comportare costi aggiuntivi fino al 12,5%.

È stata altresì manifestata la volontà da parte di Unionmeccanica di proseguire nella trattativa, approfondendo le specifiche questioni dal punto di vista tecnico, così da poter giungere, in tempi ragionevoli, al rinnovo del C.C.N.L. che coinvolge oltre 40.000 aziende, per più di 400.000 addetti.

La necessità è ancora più evidente considerata la volontà imprenditoriale di entrare nel vivo dei temi trattati, a poco più di due mesi oltre scadenza del contratto.

Le 00.SS., nonostante le esplicite aperture e disponibilità della delegazione imprenditoriale, hanno espresso insoddisfazione rispetto alle posizioni espresse, annunciando l'apertura di una fase conflittuale che, di fatto, determina una rottura unilaterale del tavolo negoziale.

Tale decisione, considerata l'irritualità di modalità e tempistica con cui è stata comunicata, si pone in netta discontinuità rispetto al consolidato sistema di buone relazioni sindacali che ha sempre contraddistinto il rapporto fra le parti, comportando, inevitabilmente, una precisa assunzione di responsabilità delle 00.SS. rispetto a una positiva ripresa della trattativa di rinnovo del C.C.N.L.

Allo stesso modo e a dispetto delle intenzioni dalle medesime rappresentate ad avvio del negoziato di far emergere, con l'attuale rinnovo, specificità e "autonomia" del settore

rappresentato da Unionmeccanica, la scrivente non può che prendere atto della sostanziale volontà delle Federazioni sindacali di “accomunare”, con l’anzidetta determinazione, trattative in tutto e per tutto (tempi, metodo e contenuti) differenti”.

(MG/am)

PEC amministratori: chiarimenti dal MIMIT

L’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori al Registro delle imprese si applica anche alle società costituite prima del 1° gennaio 2025 (data di entrata in vigore della L. n. 207/2024), riguarda **tutti gli amministratori** e va assolto iscrivendo un indirizzo PEC personale per ciascuno di essi. Sono queste le principali indicazioni che il MIMIT ha fornito il 12 marzo con la nota n. 43836, sull’**obbligo** di iscrizione nel Registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli amministratori di imprese costituite in forma societaria sancito dall’art. 1 comma 860 della L. n. 207/2024.

Tale disposizione, infatti, modificando l’art. 5 comma 1 del DL 179/2012 convertito, ha esteso l’obbligo di comunicare al Registro delle imprese oltre all’indirizzo PEC della società anche quello degli amministratori.

Come detto, l’obbligo di iscrivere la PEC degli amministratori si applica anche alle società già costituite prima del 1° gennaio 2025; esse, peraltro, possono comunicare gli indirizzi PEC dei propri amministratori entro il **30 giugno 2025**.

Oggetto di comunicazione è la PEC di tutti i soggetti, persone

fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.

Il riferimento dell'obbligo alle persone che svolgono l'incarico e non all'organo in quanto tale comporta che, in presenza di una pluralità di amministratori, debba essere iscritto un indirizzo PEC per **ciascuno di essi**.

L'obbligo, inoltre, attiene anche ai **liquidatori** della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.

Una eventuale comunicazione, per conto dell'amministratore, dell'indirizzo PEC della società sarebbe foriera di molteplici complicazioni e poco in linea con la *ratio* della norma, tesa a garantire la conoscibilità di un recapito PEC proprio ed esclusivo dell'amministratore da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.

A fronte di ciò, quindi, le imprese che, nel frattempo, avessero optato per la **coincidenza** tra i due recapiti, potranno conformarsi alle nuove indicazioni entro il termine del 30 giugno 2025.

In ogni caso, ove un medesimo soggetto svolga l'incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse una medesima PEC.

Dall'**ampia formulazione** della disposizione normativa consegue che l'obbligo attiene a tutte le forme societarie – siano esse società di persone o di capitali – secondo le quali può svolgersi un'attività imprenditoriale, con esclusione della società semplice (con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l'attività agricola) e delle società di mutuo soccorso.

Per le stesse ragioni, alla luce dell'attività sociale, si

esclude che l'obbligo trovi applicazione ai consorzi, anche con attività esterna, e alle società consortili.

Si ritiene, invece, che possano essere ricomprese le reti di imprese che, in presenza di un fondo comune e dello svolgimento di un'attività commerciale rivolta ai terzi, si iscrivano al Registro delle imprese acquisendo soggettività giuridica.

Sebbene la disposizione che esenta dall'imposta di bollo e dai **diritti di segreteria** sia testualmente riferita alla sola iscrizione nel Registro delle imprese della PEC dell'impresa, si ritiene che essa operi anche in relazione alla comunicazione e alla variazione degli indirizzi PEC degli amministratori.

L'omissione dell'indicazione degli indirizzi PEC degli amministratori, in quanto elemento informativo necessario per espressa previsione di legge, impedisce la positiva conclusione dell'*iter istruttorio* della domanda presentata dall'impresa.

Pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione – ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore – da parte di un'impresa soggetta all'obbligo, la Camera di commercio ricevente l'istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all'impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'integrazione del dato mancante; procedendo poi, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

La nuova disciplina – conclude il MIMIT – non reca alcuna specifica previsione sanzionatoria e, in forza del principio di legalità di cui all'art. 1 della L. 689/81, non possono trovare applicazione, in via d'estensione o analogica, le disposizioni di cui ai commi 6-bis e 6-ter dell'art. 16 del DL 185/2008 convertito; residua, peraltro, l'applicabilità dell'art. 2630 c.c., che contempla la sanzione amministrativa

pecuniaria **da 103 a 1.032 euro** nei confronti di chi, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, ometta di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle imprese, salva la riduzione dell'importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

(MF/ms)

Nuovi codici Ateco e dichiarazioni Iva

Con l'operatività, dal prossimo 1° aprile, della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, adottata in sostituzione della precedente ATECO 2007 (aggiornamento 2022), si sono posti alcuni **dubbi** sugli effetti che questa potrebbe avere nell'ambito dei modelli IVA.

Un primo dubbio è sorto, ad esempio, in merito al codice attività da indicare nel quadro VA della **dichiarazione annuale**. In particolare, ci si è chiesti se per le dichiarazioni presentate dal 1° aprile 2025 si dovesse fare riferimento alla tabella 2025 o a quella 2007.

Secondo quanto chiarito da una FAQ dell'Agenzia delle Entrate, sono possibili entrambe le alternative. Tuttavia, laddove si decida di indicare il codice della tabella ATECO 2025, occorrerà riportare il valore “1” nella casella **“Situazioni particolari”** presente nel frontespizio del modello.

Un problema simile si porrà plausibilmente anche per la

presentazione del **modello IVA TR** da parte dei soggetti passivi che intendono utilizzare in compensazione o chiedere a rimborso il credito IVA del primo trimestre 2025.

In tal caso, in assenza di indicazioni specifiche, e considerato che il modello può essere presentato soltanto a partire dal prossimo **1° aprile**, data in cui sarà già operativa la nuova classificazione, si dovrebbe poter fare riferimento direttamente alla nuova tabella ATECO, senza ulteriori segnalazioni.

In tema di rimborsi, va però rilevato che la classificazione ATECO assume rilevanza anche sotto un altro aspetto, ossia per l'individuazione dei soggetti che possono beneficiare del **rimborso in via prioritaria** ex art. 38-bis comma 10 del DPR 633/72. La priorità nell'esecuzione è garantita dall'attribuzione, nei database dell'Agenzia delle Entrate, di un numero progressivo nella graduatoria istituita, rispettivamente, per i rimborsi trimestrali o annuali, che assicura la precedenza rispetto all'esecuzione in via ordinaria (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 15/2015).

Ai sensi dell'art. 38-bis comma 10 citato, i destinatari dei rimborsi IVA prioritari sono determinati mediante decreto ministeriale "in relazione all'**attività esercitata** ed alle tipologie di operazioni effettuate". In attuazione di tale norma, sono stati identificati, fra gli altri, coloro che svolgono le attività individuate dai **seguenti codici**:

- ATECOFIN 2004 37.10.1, "Recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici" (DM 25 maggio 2007);
- ATECOFIN 2004 27.43.0, "Produzione di piombo, zinco e stagno semilavorati" (DM 18 luglio 2007);
- ATECOFIN 2004 27.42.0, "Produzione di alluminio e semilavorati" (DM 21 dicembre 2007);
- ATECO 2007 30.30.09, "Fabbricazione di aeromobili,

veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca" (DM 10 luglio 2014);

- ATECO 2007 59.14.00, "Attività di proiezione cinematografica" (DM 27 aprile 2015).

Va rilevato, al riguardo, che sia le istruzioni al modello di dichiarazione IVA (rigo VX4, campo 4), sia le istruzioni al modello IVA TR (rigo TD8, campo 1), nell'indicare i soggetti che possiedono il diritto all'eventuale rimborso prioritario, fanno ancora riferimento ai codici attività originariamente individuati dai decreti ministeriali. In altre parole, nonostante il passaggio dalla classificazione del 2004 a quella del 2007, il riferimento ATECO nelle istruzioni ai modelli è rimasto **invariato**.

Nel cambio di classificazione avvenuto in passato (dalla tabella ATECOFIN 2004 ad ATECO 2007), per due tipologie di attività (27.43.0 e 27.42.0), si è registrata una semplice **rinumerazione** con corrispondenza **univoca** tra le attività individuate dai codici precedenti e quelle individuate dai codici successivi (rispettivamente, 24.43.00 e 24.42.00). Un eventuale problema poteva porsi solamente per il codice **37.10.1** (recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici), il quale era confluito in due distinti codici della tabella ATECO 2007, ossia il **38.31.10**, che riporta la medesima descrizione, e il **38.32.10**, riferito invece alla demolizione di carcasse.

L'Agenzia delle Entrate non aveva, però, fornito indicazioni sul raccordo tra i diversi codici che avrebbero potuto tornare utili anche nell'ulteriore passaggio ad **ATECO 2025**, laddove la nuova classificazione ha introdotto modifiche sia nella struttura, sia nei titoli e contenuti dei codici. In particolare, la sottocategoria "fabbricazione di aeromobili, veicoli spaziali e dei relativi dispositivi nca" (30.30.09) non trova corrispondenza univoca con una sottocategoria della nuova classificazione 2025, essendo tale attività ora riconducibile a due codici (30.31.00 e 30.32.00) che comprendono anche ulteriori attività prima tenute distinte.

In assenza di chiarimenti, dunque, ai fini dei rimborsi prioritari, si potrebbe supporre che per l'accesso all'agevolazione debba farsi riferimento all'attività **oggettivamente individuata** dal codice indicato in origine dai decreti ministeriali, a prescindere dal fatto che il soggetto richiedente indichi nel modello un codice attività diverso.

(MF/ms)